

N. R.G. 2015/60819



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa B

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 60819/2015 promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. COMPAGNINO MASSIMO e dell'avv. PRASCINA VALENTINA (PRSNZV81D68A669B) VIA TOMMASI SALVINI, 10 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. COMPAGNINO MASSIMO

RICORRENTE/I

contro
(C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in \ 20122 Milano presso il difensore \

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza 24.11.15 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con il ricorso in esame l'istante, agendo in qualità di socio della società resistente, ha proposto richiesta di emissione di ordinanza ex 700 cpc per l'accesso alla documentazione sociale.

Parte resistente non nega il diritto dell'odierno ricorrente ma chiede il rigetto del ricorso assumendo di avere sempre offerto piena disponibilità di ispezione al socio istante.

Il ricorso è fondato e le difese svolte dalla resistente del tutto incongruenti. Invero:

*la prima richiesta di ispezione formulata dall'odierno ricorrente e documentata in atti risale addirittura al 23.12.14 (e fa già riferimento a precedente solleciti via e-mail) e non risulta avere mai ricevuto risposta;

*in atti risultano documentate due ulteriori e successive richieste formali, in data 2.7.15 e 26.8.15 e l'odierna resistente risulta avere risposto solo in data 25.9.15 con invito all'istante a rivolgersi direttamente al commercialista della società ma i tentativi posti in essere dal legale dell'istante per mettersi in contatto con il professionista in parola sono risultati vani;

*tuttora la società resistente risulta non avere assunto alcuna iniziativa volta a garantire la concreta esecuzione del diritto di ispezione dell'odierno ricorrente.

In tale contesto è appena il caso di sottolineare come spetti naturalmente alla società di garantire il diritto di ispezione del socio, assumendo tutte le opportune iniziative per assicurare l'esercizio di tale diritto (nella specie curando gli opportuni contatti e rapporti con il professionista incaricato della tenuta della contabilità); rilevare altresì l'obiettiva delicatezza della situazione in essere a fronte della mancata convocazione, alla data della presente udienza, della assemblea per



l'approvazione del bilancio 2014 (fermo restando che le considerazioni svolte al riguardo dal legale rappresentante della società nelle comunicazioni inviate all'odierno ricorrente non riguardano affatto la rituale "convocazione" dell'assemblea).

Alla soccombenza segue condanna della società resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice,
vito l'art 700 cpc
in accoglimento del ricorso in esame,

ORDINA

alla resistente di porre immediatamente a disposizione dell'odierno istante l'intera documentazione sociale e contabile richiesta, eventualmente richiamandola dallo studio del professionista incaricato entro il termine massimo di gg 5 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano in euro 259,00 per c.u. ed euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Milano, 26 novembre 2015

Il Giudice
dott. Vincenzo Perozziello

